

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI DELLE REGOLE D'AMPEZZO**

*approvato dalla Deputazione Regoliera  
con delibera n° 4 del 07.03.2012 del 29 febbraio 2012*

## **Art. 1) – Applicazione**

Il presente regolamento si applica nella conduzione delle Assemblee Generali della Comunanza delle Regole d'Ampezzo, ordinarie e straordinarie, convocate ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento del Laudo.

## **Art. 2) – Ingresso in sala**

I Regolieri che accedono alla sala delle assemblee devono esibire il proprio invito, lasciando al personale incaricato il relativo tagliando di presenza. In caso il Regoliere abbia la delega di un altro Consorte, egli consegnerà al personale anche il tagliando di presenza del delegante, debitamente compilato e firmato.

Nel caso in cui siano previsti premi o incentivi dovuti alla partecipazione assembleare (p.es. consegne di legna gratuita), potranno beneficiarne solamente i Regolieri che hanno registrato regolarmente la loro presenza in sala e sono presenti fisicamente o per delega al momento dell'assegnazione del premio o incentivo.

## **Art. 3) – Consegna delle schede di votazione**

All'atto della consegna del tagliando di partecipazione al Regoliere, a quest'ultimo vengono date le eventuali schede per le votazioni segrete previste all'ordine del giorno dell'Assemblea. Nel caso di delega, al delegato verranno date le schede di votazioni spettanti al Regoliere delegante.

Nel caso vi siano più votazioni da svolgere, le schede saranno di diverso colore, in modo da essere ben distinguibili.

## **Art. 4) – Costituzione delle Assemblee**

Il Presidente dichiara aperta l'Assemblea quando il numero di Regolieri che hanno consegnato il loro tagliando di ingresso in sala è sufficiente a garantire il quorum minimo stabilito all'ordine del giorno.

Le presenze assembleari vengono registrate fino a 30 minuti dopo l'apertura dell'Assemblea dichiarata dal Presidente.

Nel caso in cui il numero di presenze sia comunque inferiore al minimo richiesto per gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente, decorsi almeno 30 minuti dall'ora prevista di inizio dell'Assemblea specificata nell'invito, dichiara la stessa non valida e chiude la sessione. In tale circostanza nessuna discussione o votazione assunta può avere alcun valore ai sensi del Laudo: eventuali elezioni di Deputati o Sindaci devono ritenersi nulle, così come nulli devono ritenersi eventuali voti espressi con scheda introdotti nell'urna.

### **Art. 5) – Calcolo delle presenze in sala**

Il numero definitivo dei Regolieri presenti in sala è stabilito attraverso la somma di tutti i tagliandi di partecipazione raccolti fino a 30 minuti dall'inizio dell'Assemblea.

Per calcolare in ogni momento il numero di persone presenti in sala, comprese le deleghe, le persone presenti che si assentano dalla sala assembleare – anche temporaneamente – devono segnalare l'uscita e l'eventuale rientro al personale presente a ciò incaricato.

### **Art. 6) – Consegna e raccolta delle schede votate**

Il voto viene espresso al termine della presentazione e della discussione di ogni singolo argomento. Il Regoliere ha comunque il diritto di compilare in ogni momento le schede di votazione in suo possesso, introducendole nell'apposita urna presente nella sala adibita alla riunione o consegnandole a mano agli scrutatori nominati dall'Assemblea, sempre all'interno della sala stessa.

### **Art. 7) – Apertura dell'urna e scrutinio**

L'urna per la raccolta delle schede votate viene messa a disposizione dei Regolieri all'interno della sala adibita alla riunione. Essa viene aperta dagli scrutatori all'inizio di ogni scrutinio.

Gli scrutatori sono normalmente in numero di sei, salvo che il numero di votazioni richieda un maggior numero di scrutatori.

Lo scrutinio di ogni singola votazione va fatto solo dopo che il Presidente dell'Assemblea ha chiesto alla stessa l'espressione di voto sull'argomento, e dopo aver raccolto le schede votate sia nell'urna, sia dalle mani dei singoli Regolieri.

Eventuali schede che pervengano agli scrutatori dopo l'avvio dello scrutinio vengono cestinate: il loro voto si considera come non espresso.

### **Art. 8) – Calcolo delle maggioranze nelle votazioni**

Il risultato di una votazione viene fatto tenendo conto delle maggioranze espresse nel seguente modo:

- a) Il numero dei votanti per ogni singola votazione è pari alla somma di tutte le schede consegnate, raccolte e conteggiate dagli scrutatori per tale votazione, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.
- b) Le maggioranze di 50%+1, dei 2/3 o dei 3/4 vengono calcolate sul numero dei votanti di cui alla precedente lett. a). Le schede nulle e le schede bianche contano come voto negativo espresso ("no").
- c) Qualora il numero dei votanti di cui alla lett. a) sia inferiore al quorum di presenza minimo previsto per quella determinata votazione (1/4 o 1/3 degli aventi diritto), essa sarà considerata nulla per mancanza dei requisiti minimi di partecipazione.

### **Art. 9) – Votazioni assembleari non previste nel Laudo**

Nel caso in cui si debba portare all'approvazione dell'Assemblea Generale un argomento non esplicitamente previsto nel Laudo, esso sarà discusso e votato nei modi stabiliti di volta in volta dalla Deputazione Regoliera. Quest'ultima sceglierà i quorum costitutivi e deliberativi di ciascun argomento in base a consuetudine e all'analogia con altre deliberazioni previste dal Laudo.